Raccomandata a/r

Data

Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere 76/a

00153 Roma

Oggetto: Richiesta di rimborso del 2,5% della trattenuta di cui all'ex art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 20120, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa del 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973.
Diffida e contestuale messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di _____ presso l'Istituto _____ di _____

Espone quanto segue

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. è fondata.
Ciò posto, va osservato che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.
Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.
La disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. 62. Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.

Ciò dedotto

Invita e contestualmente diffida l'intestata amministrazione del MIUR a voler provvedere alla immediata restituzione delle somme trattenuta dalla retribuzione pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973, maggiorate degli interessi e rivalutazione di legge.

Inoltre, inviata e contestualmente diffida l'intestata amministrazione ad interrompere con effetto immediato l'ulteriore prelievo del 2,50% sulla prossime retribuzioni ed in ogni caso a decorrere dalla data di ricevimento della presente diffida.

Evidenzia che in difetto e decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della presente diffida si vedrà costretto ad agire nelle competenti sedi legali al fine del recupero forzoso delle somme illegittimamente trattenute con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di lite.

La presente istanza valga quale formale atto di messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge e quale atto interruttivo di ogni prescrizione e/ eventuale decadenza.
Salvo ed impregiudicato ogni diritto e/o azione.

Firma